

Messaggio Municipale

**Proponente il nuovo
Regolamento comunale sugli
incentivi per l'efficienza
energetica, l'impiego di energie
rinnovabili e la mobilità
sostenibile**

Numero	Data	Risoluzione Municipale
19/2025	27.10.2025	427/2025

Signora Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale proponente il nuovo Regolamento comunale sugli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

A. Aspetti introduttivi

Il Municipio di Bissone, allo scopo di implementare il principio di cui all'art. 127 cpv. 1 del Regolamento organico comunale del 30 marzo 2015, in linea con quanto promosso da altri Comuni, ha deciso di proporre l'adozione di una base legale che permetterà al Comune di sostenere i privati sul territorio comunale che intendono adottare misure efficaci a favore della tutela ambientale.

La Commissione municipale ambiente, energia, ecologia, nella sua seduta del 23 settembre 2025, ha esaminato, tra le altre, la tematica concernente il nuovo Regolamento comunale sugli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile ed elaborandone i principali contenuti.

Su questo ambito la Sezione degli enti locali, con circolare no. 2/2025 del 13 marzo 2025, ha evidenziato che la scelta di stanziare tali incentivi deve fondarsi su una norma di regolamento comunale (base legale), che determini almeno la cerchia dei beneficiari, gli oggetti incentivati e le basi di calcolo degli incentivi. L'Ordinanza Municipale può poi concretizzare e precisare le scelte fatte tramite regolamento.

Infatti, stabilire gli elementi essenziali della politica comunale di supporto alla popolazione nei vari ambiti – e le risorse finanziarie destinate a questo scopo – è principalmente una scelta politica che spetta al Consiglio comunale ed ai suoi membri. Il Municipio può muoversi entro i limiti posti dall'organo legislativo. I Comuni sono quindi invitati a considerare questa circolare qualora si intendesse regolamentare il tema degli incentivi in ambito energetico.

Ricordiamo che annualmente il Cantone versa ai Comuni un importo in favore del Fondo comunale per le energie rinnovabili (fondo "FER"), che può essere impiegato per una politica ambientale diversificata. Con il FER è possibile finanziare la realizzazione d'impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino (in particolare il fotovoltaico), progetti di ricerca, studi, consulenze ed altre attività nell'ambito dell'efficienza energetica, sia per quanto attiene ai privati, sia per gli investimenti comunali.

Il Comune di Bissone riceve annualmente un importo di ca. CHF 41'000 (fonte C2025 provvisorio). Una parte di questo importo risulta vincolato da spese già inserite a preventivo (ad esempio le postazioni bike-sharing ed i contributi ai domiciliati per l'acquisto del titolo di trasporto pubblico), tuttavia nel 2026, in sede di preventivo, si è proposto di destinare la somma di CHF 15'000 per l'applicazione del Regolamento proposto da questo Messaggio Municipale.

Per il momento la spesa di questo Regolamento sarà neutra, poiché coperta dal fondo FER, ma in futuro, attraverso il preventivo e se adottata la base legale, si potrà aggiungere un credito supplementare (non coperto dal fondo FER), per favorire gli interventi dei privati sul nostro territorio. Tale scelta competerà all'organo legislativo attraverso lo strumento del preventivo comunale.

B. I contenuti del Regolamento

Il Regolamento comunale sugli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile, di facile lettura, è strutturato in 10 articoli, che vengono in seguito illustrati.

Art. 1 – scopo e beneficiari

Questo articolo definisce lo scopo, ovvero i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali in ambito energetico. Come beneficiari sono elencati le persone fisiche aventi domicilio nel Comune di Bissone ed i proprietari di abitazioni primarie e/o secondarie localizzate nel comprensorio comunale. Per gli incentivi sull'acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica e quelli in favore di una mobilità efficiente e sostenibile, tenuto conto della natura di questi incentivi, se ne limita l'accesso alle sole persone fisiche domiciliate nel Comune di Bissone.

Art. 2 – autorità competenti

In questo articolo viene definito il Municipio quale Autorità competente per l'applicazione del Regolamento, riservata la facoltà di delega all'Amministrazione comunale attraverso la specifica Ordinanza Municipale del 21.03.2017 sulle deleghe amministrative.

Il Municipio definisce, nei limiti del Regolamento, i dettagli delle tipologie d'intervento incentivate, ed i rispettivi importi, basandosi sul credito stanziato a preventivo.

È inoltre codificata la possibilità di pubblicare a scopo divulgativo ed in forma anonima i dati tecnici sugli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi.

Art. 3 – campi di applicazione

Il Regolamento propone l'attuazione di misure e le basi di calcolo nei seguenti ambiti ben definiti:

- a) conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili;
- b) installazione di impianti fotovoltaici;
- c) installazione di batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
- d) installazione d'impianti solari termici;
- e) acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica;
- f) incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile (come previsto dall'attuale Ordinanza, questo incentivo è riservato solo per le seguenti categorie di utenti domiciliati: persone con attività lucrativa (dipendenti e indipendenti); studenti e apprendisti; studenti fino a 25 anni fuori Cantone e beneficiari di rendite AVS/AI).

Viene inoltre regolata la possibilità del Municipio di recuperare i costi degli incentivi dal fondo FER secondo le regole stabilite dal Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili (RFER).

Art. 4 – procedura

Gli aspetti procedurali vengono delegati al Municipio in via d'Ordinanza.

L'articolo definisce l'obbligo d'informazione e le priorità per l'analisi e l'evasione delle domande.

Art. 5 – condizioni d'incentivazione

Nelle condizioni d'incentivazione, il Regolamento prevede:

- a) che gli incentivi sulle opere possono essere concessi solo se autorizzate, ad esempio tramite una licenza edilizia;
- b) la decadenza del diritto se la domanda non viene inoltrata entro i termini stabiliti dall'Ordinanza di applicazione;
- c) l'ordine di evasione delle domande in base ai crediti concessi in sede di preventivo dal Legislativo comunale;
- d) l'obbligo di far eseguire gli interventi, le prestazioni o le misure solo da persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in Svizzera;
- e) l'obbligo di restituzione o di sospensione del versamento in determinati casi (incentivo ricevuto indebitamente).

Art. 6 – diritto sussidiario

Per quanto non previsto dal Regolamento, non avendo regole comunali sugli incentivi, si rimanda alla Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 ed alle relative norme di applicazione quale diritto sussidiario.

Art. 7 – rimedi di diritto

Questo articolo definisce il diritto di reclamo o di ricorso sulle decisioni amministrative.

Art. 8 – disposizioni amministrative

Si tratta di regole per la gestione amministrativa delle domande.

Art. 9 – diritto di compensazione

Questo articolo regola la possibilità per il Municipio di compensare il versamento degli incentivi previsti dal Regolamento, qualora i beneficiari fossero in mora con il pagamento delle imposte e/o delle tasse comunali.

Art. 10 – entrata in vigore

L'entrata in vigore del Regolamento avviene con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.

C. Aspetti procedurali e finanziari

Come indicato nell'introduzione, l'adozione di questo Regolamento non prevede delle conseguenze finanziarie al Comune, in quanto gli incentivi sono per principio coperti dall'apposito Fondo comunale per le energie rinnovabili (fondo "FER", conto contabile 2090.500). Inoltre, le spese verranno definite a priori dal Consiglio comunale attraverso il preventivo comunale. In base alle scelte locali, sarà anche possibile aumentare il credito, oltre all'importo coperto dal fondo, per sostenere gli incentivi promossi dal Regolamento in esame. Il preventivo 2026 tiene già conto della possibile adozione ed applicazione di questa base legale.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, vi informiamo che l'art. 186 LOC indica che l'approvazione dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso; il voto avviene sui singoli articoli se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta municipale. Viene applicata la maggioranza semplice (art. 61 cpv. 1 LOC).

D. Dispositivo di approvazione

Sulla base di quanto sopra esposto e richiamato l'art. 9 cpv. 1 lett. a) ROC, invitiamo il Consiglio comunale a voler

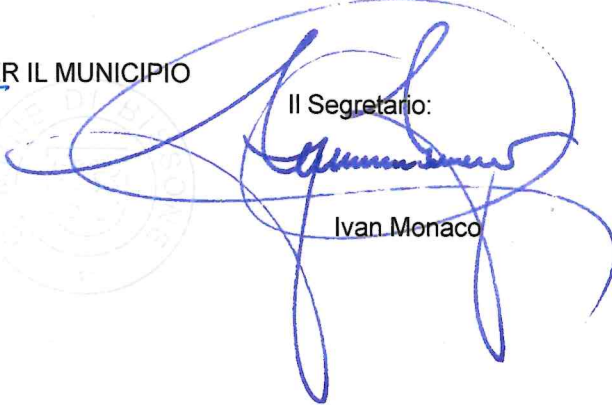
risolvere:

1. è approvato il Regolamento comunale sugli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile come da progetto allegato al presente Messaggio Municipale;
2. l'entrata in vigore avviene con la ratifica cantonale a norma dell'art. 190 LOC.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: 
Andrea Incerti

Il Segretario: 
Ivan Monaco

Per esame e rapporto (art. 10 RALOC):

- (x) Commissione della gestione
- (x) Commissione della legislazione

Allegato: progetto di Regolamento comunale sugli incentivi per l'efficienza energetica, l'impiego di energie rinnovabili e la mobilità sostenibile.

REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INCENTIVI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

del 1° dicembre 2025

Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;

visti:

- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) del 22 giugno 1979;
- la Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) e la relativa Ordinanza del 1° novembre 2017 (OEn);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;

risolve:

CAPITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e beneficiari

1. Il presente Regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale di Bissone, volte a ridurre i consumi di energia ed a favorire l'impiego di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.
2. Di principio possono beneficiare degli incentivi le persone fisiche domiciliate nel Comune di Bissone ed i proprietari di abitazioni primarie o secondarie localizzate sul territorio giurisdizionale del Comune di Bissone, anche se quest'ultimi non hanno il loro domicilio nel Comune.
3. Gli incentivi per l'acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica e quelli in favore di una mobilità efficiente e sostenibile sono destinati unicamente alle persone fisiche domiciliate nel Comune di Bissone.

Art. 2 Autorità competenti

1. Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento, resta riservata la facoltà di delega all'amministrazione comunale. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive e può avvalersi, se necessario, di enti e specialisti esterni.
2. Il Municipio definisce i dettagli delle tipologie d'intervento incentivate a livello comunale ed i rispettivi importi in via d'Ordinanza, entro i limiti di quanto stabilito nel presente Regolamento e tenendo in considerazione il credito stanziato nel preventivo comunale.
3. Il Municipio può pubblicare in forma anonima a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti che hanno beneficiato degli incentivi previsti dal presente Regolamento.

Art. 3 Campi di applicazione e basi di calcolo degli incentivi

1. L'importo annuo complessivo per le misure d'incentivazione è fissato dal Consiglio comunale al momento dell'approvazione del messaggio municipale riguardante il preventivo. Entro tali limiti il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:
 - a) conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili;
 - b) installazione di impianti fotovoltaici;
 - c) installazione di batterie di accumulo abbinate ad impianti fotovoltaici;
 - d) installazione d'impianti solari termici;
 - e) acquisto di apparecchi ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica;
 - f) incentivi in favore di una mobilità efficiente e sostenibile.

2. Seguendo l'ordine di cui al cpv. 1, viene definito tramite Ordinanza, l'importo concesso nel rispetto delle seguenti basi di calcolo:
 - a) l'importo concesso si situa tra il 30% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'500;
 - b) l'importo concesso si situa tra il 30% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'500;
 - c) l'importo concesso per impianto si situa tra un importo minimo di CHF 500 ed un massimo di CHF 2'000;
 - d) l'importo concesso si situa tra il 30% e il 60% del finanziamento erogato dal Decreto esecutivo cantonale ritenuto un massimo di CHF 1'500;
 - e) l'importo concesso si situa tra il 30% e il 60% del costo (IVA inclusa) dell'apparecchio o dell'elettrodomestico, ritenuto un importo massimo annuale di CHF 300 per economia domestica;
 - f) l'importo concesso si situa tra il 30% e il 100% del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali), ritenuto un massimo di CHF 600 per anno civile; il Municipio può prevedere percentuali e massimali differenziati per le seguenti categorie di utenti: persone con attività lucrativa (dipendenti e indipendenti); studenti e apprendisti; studenti fino a 25 anni fuori Cantone e beneficiari di rendite AVS/AI.
3. Il Municipio è autorizzato a recuperare i costi sostenuti per le misure d'incentivazione dal fondo contabile specifico, nel rispetto delle regole stabilite dal Regolamento cantonale del Fondo per le energie rinnovabili (RFER).

CAPITOLO II - Domanda

Art. 4 Procedura

1. La procedura per la domanda degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'Ordinanza di applicazione.
2. A complemento delle informazioni ricevute, l'Autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare. Il richiedente deve fornire gratuitamente all'Autorità competente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzando nel contempo ad esaminare gli atti pertinenti. Tali obblighi sussistono anche dopo la concessione degli incentivi. Se il richiedente non fornisce sufficiente collaborazione nell'adempimento dei suoi obblighi d'informazione all'Autorità competente, la domanda può essere sospesa o respinta.
3. La priorità per l'analisi e l'evasione delle domande d'incentivo è determinata dalla data d'inoltro delle stesse. Fa stato la data di ricezione della domanda, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

CAPITOLO III - Procedura e condizioni d'incentivazione

Art. 5 Condizioni d'incentivazione

1. Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'Autorità preposta a seguito dell'annuncio dei lavori.
2. Il diritto agli incentivi decade se la domanda d'incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al Comune entro i termini definiti nell'Ordinanza di applicazione.
3. Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella domanda di incentivo.
4. L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità dei crediti stanziati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del preventivo. Eventuali domande di incentivo che superano i crediti annuali stanziati vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione e respinte.

5. Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da incentivare sono eseguiti da persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in Svizzera.
6. Se il contributo fosse stato accordato sulla base d'informazioni errate, in violazione delle norme del presente Regolamento o di altre norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, l'importo ricevuto dev'essere restituito al Comune. L'Autorità competente può sospendere ogni versamento ed ordinare la restituzione di quanto percepito. Resta riservata la procedura penale e l'addebito dei costi sostenuti.

CAPITOLO IV - Disposizioni finali

Art. 6
Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 7
Rimedi di diritto

1. Nel caso di delega decisionale all'amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultima sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione, nei modi stabiliti dalla specifica Ordinanza Municipale in materia di deleghe amministrative.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dalla Legge organica comunale e dalla Legge sulla procedura amministrativa.

Art. 8
Disposizioni amministrative

1. Il richiedente autorizza la digitalizzazione dei formulari e di tutta la documentazione inviata e riconosce nella sua versione digitale la medesima forza probante esplicita dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno.
2. Il richiedente che sceglie di utilizzare, se prevista, la procedura elettronica di invio della documentazione deve allegare alla domanda la scansione del proprio documento di legittimazione valido (carta d'identità o passaporto) e riconosce nella versione digitale la medesima forza probante esplicita dalla copia cartacea sottoscritta di proprio pugno.
3. Con l'inoltro del formulario il richiedente esprime il consenso al trattamento e archiviazione dei suoi dati personali conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Art. 9
Diritto di compensazione

L'Autorità competente può trattenere parzialmente o totalmente gli incentivi concessi a compensazione delle imposte o delle tasse comunali, qualora i beneficiari fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

La Presidente:

Nadine Medolago

Il Segretario:

Ivan Monaco

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 1° dicembre 2025.

Esposto all'albo nel periodo compreso tra il X dicembre 2025 e il X gennaio 2026.

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. X del X febbraio 2026.